



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 13 – 24 MARZO 2023

Riunione del 23 marzo 2023

Presidente: Avv. Claudio Cutrera

Componente: Avv. Luisella Savoldi

Componente: Avv. Giulia Mennuni

CSA 14/22/23 – Reclamo della S.S. ASD ATA TRENTO VOLLEY avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale CU n. 20 - 16/03/23

Con C.U. n.20 del 16.03.2023 il Giudice Sportivo Nazionale infliggeva all'allenatore Marco Mongera, della ATA Trento Volley ASD la sanzione della "*squalifica per giornate 2 per proteste verbali a fine gara avverso l'operato degli arbitri, accompagnate da un applauso ironico e da un plateale gesto di stizza, già ammonito in gara precedente (6 pen)*".

Avverso tale provvedimento la società ATA TRENTO VOLLEY ASD presentava reclamo chiedendo una revisione/riduzione ad equità della sanzione inflitta, non contestando i fatti così come descritti nel rapporto di gara ma ritenendo la sanzione stessa sproporzionata rispetto agli accadimenti così come verificatisi.

A riprova degli assunti allegava prova video della gara in questione.

All'udienza di discussione svoltasi il giorno 23/03/2023 veniva ascoltata la Presidente, Sig.ra Emanuela Conforti, la quale insisteva per l'accoglimento del reclamo proposto.

La Corte Sportiva di Appello si riservava, quindi, di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura degli atti emerge che Marco Mongera, per sua stessa ammissione, ha effettivamente compiuto alcuni gesti descritti nel referto arbitrale, mentre altri vengono negati.

Il tutto però, nel caso di specie, deve essere valutato anche alla luce di una serie di circostanze ed in particolare del contenuto del video dell'incontro in questione prodotto



dalla società reclamante solamente in sede di reclamo.

Emerge infatti che Marco Mongera, a seguito di una contestata decisione arbitrale sul punteggio di 23 pari del quarto set – e dunque anche nell'enfasi dettata dalla concitazione del momento – ha effettivamente espresso il proprio disappunto riguardo la suddetta decisione, ma lo ha fatto con modalità prive di qualsivoglia tipo di aggressività o offensività verso gli arbitri o gli altri partecipanti all'incontro.

Per come emerge dal video prodotto dalla società reclamante, l'allenatore Marco Mongera non ha preso a calci la panchina ma ha unicamente dato un calcio alla propria borsa per spostarla e sedersi sulla panchina stessa.

Sempre per quanto attiene all'atteggiamento avuto al termine della gara, dal medesimo filmato di cui sopra emerge che il detto allenatore si è effettivamente rivolto all'arbitro per esprimere il proprio disappunto in modo concitato, ma lo ha fatto senza mai esternare espressioni o atteggiamenti aggressivi, offensivi o ingiuriosi.

Condotta che, seppur da stigmatizzare, ben può essere adeguatamente valutata proprio in considerazione dell'andamento finale della gara e del momento in cui la stessa condotta è stata posta in essere – a gara appena terminata –.

Per cui questa Corte, in accoglimento della richiesta di riduzione della sanzione avanzata in via subordinata ed in osservanza del principio di gradualità della pena, ritiene di dover ridurre ad equità la sanzione irrogata dal Primo Giudice, rimodulandola come da dispositivo anche in considerazione dei precedenti di questa Corte Sportiva in materia.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla S.S. ASD ATA TRENTO VOLLEY, dispone di rideterminare la sanzione a carico dell'allenatore Marco Mongera riducendola alla squalifica già scontata di una giornata.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affissione all'Albo 24 marzo 2023